

NOTIZIE DI REATO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

La Fnovi ha chiesto l'obbligo di informativa per il pubblico ministero

L'Ordine professionale dovrebbe essere al corrente di azioni penali connesse all'esercizio professionale degli iscritti. Via Arenula: l'autorità giudiziaria non è tenuta a dare informazioni. Avvilente e inefficace essere informati dai giornali.



di Carla Bernasconi
Vice Presidente Fnovi

Quando leggiamo di Colleghi coinvolti in gravi fatti di cronaca giudiziaria siamo tutti portati a chiederci come debba comportarsi l'Ordine. Le voci più critiche si alzano per chiedergli di non restare inerte e di usare finalmente

i suoi poteri disciplinari e gli Ordini professionali diventano facile attacco da parte di detrattori e di coloro che li vorrebbero aboliti. Sarebbe più corretto domandarsi cosa *possa* fare e quali strumenti abbia per agire sui suoi iscritti in questi casi. La Fnovi l'ha fatto e, fra novembre e dicembre dell'anno scorso, ha avviato un carteggio con i Ministeri della Salute e della Giustizia.

La Federazione aveva letto con sconcerto sul Corriere della Sera che l'Ordine provinciale sarebbe senz'altro intervenuto nei confronti di medici veterinari coinvolti in traffici di cani, con provvedimenti disciplinari esemplari. A parte i toni giustizialisti, l'articolo non faceva nomi e l'Ordine, tanto invocato, non era stato informato dei fatti. Cosa poteva fare?

In questi casi, è sempre molto difficile acquisire dati sull'identità e sulla condotta degli iscritti e cercare di farlo assume connotazioni quasi investigative, non pertinenti e per le quali non abbiamo poteri. Il punto è che manca un collegamento procedurale fra l'Autorità giudiziaria e l'Ordine professionale, al quale non viene data alcuna notizia di reato. Né all'apertura delle azioni penali né alla loro conclusione. Oggi, la comunicazione tra l'Autorità Giudiziaria e l'Ordine è unilaterale: la prima ha il diritto di ricevere "immediata comunicazione" dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio di-

disciplinare (può anche richiedere l'apertura di un procedimento disciplinare), viceversa lo stesso obbligo di informativa non è previsto in capo alle Autorità Giudiziarie, in favore dell'Ordine.

La Fnovi ne ha parlato con la direzione ministeriale delle professioni sanitarie e ha chiesto di interessare il dicastero della Giustizia suggerendo l'introduzione di uno specifico obbligo di notifica. Via Arenula ha risposto a dicembre che il caso "non rientra tra le previsioni dell'art. 129 (Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale), che disciplina le ipotesi in cui si devono fornire informazioni sull'azione penale". La stessa risposta era stata data tempo addietro alla Fnomceo che aveva avanzato la stessa istanza.

Gli Uffici del Guardasigilli hanno tuttavia precisato che "le notizie e gli atti ritenuti utili per le determinazioni da assumere in sede disciplinare potranno essere richiesti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 116 codice di procedura penale, nell'ambito dei singoli procedimenti". Resta il fatto che se l'Ordine non è al corrente di azioni penali, fin dal loro insorgere, non è nemmeno nelle condizioni di avanzare questa richiesta.

Ci sembra quindi che, in situazioni tanto gravi, ci sia un difetto procedurale piuttosto rilevante e al tempo stesso un depotenziamento del ruolo di garanzia dell'integrità deontologica degli iscritti. L'interessamento della Fnovi assume in ogni caso un significato importante per comprendere il perimetro esatto dell'azione disciplinare che il nostro ordinamento giudiziario assegna all'Ordine. ●

GLI ADEMPIMENTI DEGLI ORDINI

L'Albo professionale: scopi, natura e obblighi

A febbraio e dicembre le scadenze per la corretta tenuta e pubblicità degli elenchi provinciali.

La legge obbliga i Consigli Direttivi degli Ordini alla compilazione e gestione degli Albi, con conseguente impegno a garantirne la piena conoscibilità previa la pubblicazione e l'invio agli organismi espressamente indicati dalla legge, all'inizio di ogni anno. Con la Circolare n. 1/2011, la Federazione ha riaffermato il ruolo centrale svolto dall'Ordine professionale, l'istituzione di autogoverno di una professione riconosciuta per legge, col compito di tutelare la qualità dello svolgimento dell'attività svolta dai professionisti. Questi i principali adempimenti e la loro tempistica:

- **entro il mese di febbraio:** stampa e pubblicazione dell'Albo, nonché invio di una copia dello stesso ai soggetti che la legge individua come destinatari obbligatori. Questo adempimento non deve ritenersi superato dalla circostanza che la Fnovi

ha messo a disposizione uno strumento di compilazione, aggiornamento e consultazione dell'Albo stesso.

- **entro il mese di dicembre:** revisione generale dell'Albo degli iscritti provvedendo alle variazioni necessarie.

Una esatta indicazione degli iscritti al proprio Albo è inoltre la base di partenza per il calcolo dei contributi annuali dovuti alla Fnovi. Dal punto di vista contabile, il dato rilevante per i contributi del 2011 sarà costituito dal totale iscritti al 31 dicembre 2010 + i nuovi iscritti nel corso del 2011, cioè coloro che lo fanno per la prima volta in assoluto. ●

